



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-98

L'anno 2016 il giorno 08 del mese di Agosto il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALL'IMPRESA ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESTAZIONI CORRELATE PER GLI AUSILI TERAPEUTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOVA ASSEGNATI AGLI ALUNNI DISABILI, ISCRITTI NELLE SCUOLE CITTADINE, DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12.000,00, I.V.A. ESCLUSA – CIG Z541A8B445.

Adottata il 08/08/2016
Esecutiva dal 16/08/2016

08/08/2016	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-98

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALL'IMPRESA ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESTAZIONI CORRELATE PER GLI AUSILI TERAPEUTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOVA ASSEGNATI AGLI ALUNNI DISABILI, ISCRITTI NELLE SCUOLE CITTADINE, DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12.000,00, I.V.A. ESCLUSA – CIG Z541A8B445.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006", limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 4/3/96 e s.m.i., ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE inoltre:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 23 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

PREMESSO che:

- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- al fine di garantire concretamente il diritto allo studio, si rende indispensabile provvedere alla regolare manutenzione e prestazioni correlate per gli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole d'infanzia e del primo ciclo d'istruzione del Comune stesso;

RITENUTO

pertanto, indispensabile, acquisire un servizio di manutenzione e prestazioni correlate per gli ausili terapeutici in questione;

PRESO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-50 è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) per tutte le fasi delle procedure negoziate da espletarsi, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. medesimo "...per l'affidamento nell'anno in corso delle forniture di beni e servizi sotto soglia occorrenti per i servizi a favore dei bambini di 0/3 anni e per le scuole del primo ciclo d'istruzione...", la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;
- pertanto, il R.U.P. del procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto è la suindicata Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero, nominata con la suddetta determinazione dirigenziale;

VERIFICATO

che il servizio di manutenzione degli ausili terapeutici non risulta compreso:

- nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e negli attuali cataloghi del MEPA;
- nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

RITENUTO

pertanto, opportuno, procedere all'affidamento del servizio di manutenzione e prestazioni correlate per gli ausili terapeutici utilizzati dagli alunni disabili, da eseguirsi secondo le modalità e le condizioni stabilite nell'ALLEGATO 1 alla richiesta di preventivo e nello schema di contratto, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO che:

- ai fini della verifica della congruità del corrispettivo, con note prott. nn. 239968, 240015 e 239991 in data 12/07/2016, custodite agli atti d'ufficio, è stato chiesto un preventivo per l'esecuzione del servizio in oggetto, rispettivamente alle Imprese ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L., OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. e BARBIERI S.R.L.;
- entro il termine stabilito, ore 12:00 del 29/07/2016, solamente l'Impresa ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L. ha presentato un preventivo pari ad Euro 12.000,00, al netto dell'I.V.A., di cui Euro 650,00 per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, garantendo l'esecuzione del servizio in assoluta conformità a quanto richiesto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

CONSIDERATO

quindi vantaggioso affidare all'Impresa ORTOPEdia LA RIMESSA S.R.L., il servizio di manutenzione e prestazioni correlate per gli ausili terapeutici utilizzati dagli alunni disabili, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, secondo le modalità e le condizioni stabilite nell'ALLEGATO 1 alla richiesta di preventivo e nello schema di contratto, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 12.000,00, esclusa I.V.A.;

PRESO ATTO che:

- occorre provvedere alla revisione, igienizzazione e manutenzione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, al fine di garantire l'utilizzo degli stessi in sicurezza da parte degli alunni disabili ai quali sono assegnati;
- la mancata esecuzione in tempo utile delle prestazioni di cui sopra, comporterebbe una notevole criticità circa la frequenza scolastica degli alunni disabili con correlata compromissione del loro diritto allo studio;
- a seguito delle risultanze della procedura di affidamento sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all'accertamento d'ufficio del possesso da parte dell'Affidataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'acquisizione degli esiti del suddetto controllo comporta una tempistica non conciliabile con l'urgenza della fornitura;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento del servizio anche se non si dispone di tutti gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca dell'affidamento ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dovessero emergere a carico dell'Affidataria stessa irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

ACCERTATO che:

- l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi interessate e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- nel preventivo, custodito agli atti d'ufficio, sono stati dichiarati, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, gli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

STABILITO

inoltre, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento o, comunque, prima dell'invio dell'ordinativo all'Impresa affidataria venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione avente ad oggetto un servizio analogo ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Impresa medesima un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

DATO ATTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

DATO ATTO

che la spesa per il servizio in oggetto:

- è finanziata con i fondi legge turco 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia a l'adolescenza" destinati alla Direzione Scuola e Politiche Giovanili per progetti ed interventi ricompresi nel finanziamento anno 2015, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-30, accantonati come quota di avanzo vincolato iscritto sul Bilancio 2016, come meglio definito nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;
- è congrua alla finalizzazione dei suddetti fondi;

DATO ATTO

altresì, ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che la spesa per il servizio in questione è da riferirsi ad attività istituzionali come meglio indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, all'Impresa ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L., con sede in Genova GE – Piazza della Vittoria 14/16/A - CAP 16121, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02258780994, codice beneficiario 54237, il servizio di manutenzione e prestazioni correlate per gli ausili terapeutici in uso agli alunni disabili, per l'importo complessivo di Euro 12.000,00, I.V.A. esclusa, come da preventivo presentato dall'Impresa, custodito agli atti d'ufficio;
- 2) di dare atto che l'Impresa affidataria ha dichiarato di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nell'ALLEGATO 1 concernente il dettaglio delle modalità di esecuzione del servizio e nello schema di contratto, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del medesimo, di accettarle incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto;
- 3) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa ha regolarmente dichiarato per il servizio assegnato i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 4) di dare atto, inoltre, che l'esecuzione del servizio di cui al precedente punto 1), non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi interessate al servizio e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 5) di dare atto che il servizio di manutenzione degli ausili terapeutici non risulta compreso:
 - nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e negli attuali cataloghi del MEPA;
 - nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 6) di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua al servizio in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 7) di procedere alla revoca del presente provvedimento ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dovessero emergere a carico dell'Affidataria stessa irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;
- 8) di procedere, fatta salva la condizione risolutiva di cui al precedente punto ed espletati tutti gli accertamenti previsti dalla vigente normativa in materia, alla stipulazione del contratto per l'esecuzione del servizio, con scrittura privata in forma elettronica, da registrarsi solo in caso d'uso;
- 9) di impegnare l'importo complessivo di **Euro 14.640,00**, di cui imponibile Euro 12.000,00 più I.V.A. 22% pari ad Euro 2.640,00, sui fondi legge turco 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia a l'adolescenza" destinati alla Direzione Scuola e Politiche Giovanili per progetti ed interventi ricompresi nel finanziamento anno 2015, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-30, accantonati come quota di **avanzo vincolato** iscritto sul Bilancio 2016, al capitolo 21026 "servizi generali a supporto del sistema educativo - Acquisizione servizi finalizzati ex Legge 285/97", centro di costo 1350 Codice SIOPE 1332. "Altre spese per servizi" P.D.C.1.3.2.99.999 "Altri servizi.", per intervento "sostegno alla disabilità" (**IMP 2016/8710 – CRONO 2016/632**);
- 10) di provvedere, a fronte della corretta esecuzione del servizio, alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di Mod. M1 Rag nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normative sulla tutela dei dati personali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 12) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'affidamento di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 13) di dare atto, in riferimento al R.U.P. che risulta anche firmatario del presente provvedimento, dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-98
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A)
DEL D.LGS. 50/2016, ALL'IMPRESA ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L. DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E PRESTAZIONI CORRELATE PER GLI AUSILI TERAPEUTICI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOVA ASSEGNATI AGLI ALUNNI DISABILI, ISCRITTI
NELLE SCUOLE CITTADINE, DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DI DODICI MESI
DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, PER L'IMPORTO
COMPLESSIVO DI EURO 12.000,00, I.V.A. ESCLUSA – CIG Z541A8B445.

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente
SETTORE CONTABILITA' E FINANZA
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Contratto fra il Comune di Genova e l'Impresa "....." per l'e-
secuzione del servizio di manutenzione e prestazioni correlate per gli ausili terapeutici asse-
gnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole cittadine - CIG

§§***§***§***

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra Il **COMUNE DI GE-
NOVA**, nel seguito per brevità richiamato semplicemente come "Comune", con sede in Ge-
nova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da
....., nato a il, do-
miciliato presso la sede Comunale, nella qualità di

e

l'Impresa ".....", nel seguito
per brevità richiamata semplicemente come "Impresa", con sede in, Via
..... n. - C.A.P., codice fiscale e partita
I.V.A., rappresentata da
....., nato a il
....., codice fiscale nella qualità
di

Premesso che con determinazione dirigenziale n....., esecutiva ai sensi di legge
è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto all'Impresa

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed
in esecuzione della suddetta determinazione dirigenziale:

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune, come sopra rappresentato, espletate le veri-
fiche relative all'accertamento dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, affida all'Impresa che, come sopra costituita, accetta il servizio di manutenzione e
prestazioni correlate per gli ausili terapeutici assegnati agli alunni disabili iscritti alle scuole

cittadine, meglio individuato al punto 1 dell'ALLEGATO 1, trasmesso all'Impresa unitamente alla richiesta di preventivo e che si richiama quale parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegato.

Articolo 2. Durata del contratto - Il presente contratto ha validità di dodici mesi a decorrere dalla data di stipulazione del medesimo.

Articolo 3. Importo del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del servizio ammonta ad Euro
(.....), oneri fiscali esclusi. Nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto senza che l'Affidataria possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4. Disciplina contrattuale del rapporto – Il servizio viene conferito dal Comune ed accettato dall'Impresa sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dall'ALLEGATO 1, così come richiamato al precedente art. 1, le Parti si obbligano a fare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 5. Verifica di conformità - Il Comune procederà alle verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte ai punti 7 e 8 dell'ALLEGATO 1. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, il Comune rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 6. Pagamenti – Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite al punto 10 dell'ALLEGATO 1.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il CIG attribuito al lotto oggetto del presente contratto è

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Impresa è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA seguente: 2E-K2I5. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all'Esecutrice via PEC.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dall'Impresa dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" **mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità , della lettera "S"**, integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso - Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

- , nat. a il , codice fiscale

-, nat. a il, codice fiscale

L'Impresa si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 7. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della regolare esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l'Impresa ha corrisposto la cauzione tramite polizza fideiussoria. Detta garanzia, previa eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata contrattuale e fino a quando il Comune non

autorizzerà lo svincolo, previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Impresa; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

Articolo 8. Penali - Il Comune, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto al punto 9 dell'ALLEGATO 1.

Articolo 9. Clausola risolutiva espressa - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge

n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;

- e) in caso di esito interdittivo delle comunicazioni antimafia della Prefettura;
- f) qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- g) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Infine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Impresa rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Articolo 10 – Controversie. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 11 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Impresa, che vi si obbliga.

La presente scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, è stipulata in modalità elettronica. Gli effetti dell'atto decorrono dalla sua sottoscrizione con firma digitale da parte del rappresentante di questa Civica Amministrazione. La scrittura privata è registrata ed archiviata in un apposito software ai fini dell'apposizione della data certa e della conservazione

permanente. Il Dirigente che provvede alla stipula comunica tramite PEC al contraente l'avvenuta sottoscrizione, fornendo i dati di repertoriazione.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 2 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti d'ufficio.

L'Impresa

La Stazione Appaltante



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'OBBLIGO

ALLEGATO 1

CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUSILI PER DISABILI

1 - Oggetto

LOTTO UNICO concernente il servizio di manutenzione e prestazioni correlate per gli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili, iscritti nelle scuole cittadine. Tale servizio prevede le seguenti prestazioni:

- **Manutenzione straordinaria degli ausili:**
interventi vari (gonfiaggio gomme, sostituzione viti, pezzi ecc.) e quant'altro permetta l'utilizzo in sicurezza degli ausili presenti nelle scuole. Adeguamento alla crescita dell'utilizzatore attraverso regolazioni varie.
- **Manutenzione ordinaria:**
interventi di manutenzione ordinaria/verifiche di sicurezza effettuati una volta all'anno, a conclusione dell'anno scolastico, su circa n. 8 sollevatori presenti presso le sezioni del Polo gravi e circa 5 montascale presenti nelle sedi scolastiche di cui verrà fornito elenco dall'ufficio operativo.
- **Trasporto ausili:**
da effettuarsi quando non è possibile attuare interventi di riparazione o manutenzione in loco, ad inizio dell'anno scolastico in correlazione al passaggio degli alunni disabili ad un'altra sede scolastica, spostamenti alle sedi individuate per il servizio estivo, ritiro di ausili non più in uso giacenti presso le sedi scolastiche.
- **Pulizia e disinfezione:**
attività da eseguire al termine di ogni intervento di manutenzione e trasporto.
- **Magazzino:**
ritiro di tutti gli ausili presenti presso l'attuale magazzino e deposito presso un magazzino di circa mq 60 in buone condizioni igieniche messo a disposizione dall'Impresa affidataria.
- **Inventario:**
l'Impresa affidataria deve gestire, con le modalità indicate dal Comune, l'inventario di tutti gli ausili presenti nel magazzino e di quelli in dotazione agli alunni, aggiornando un file che dovrà essere sempre a disposizione del Comune stesso e dove devono essere indicate tutte le consegne, i ritiri e le rottamazioni da effettuarsi sulla base degli ordini impartiti dal Comune.
- **Consulenze:**
il Comune potrà richiedere all'Impresa affidataria specifica consulenza in rapporto alla gestione complessiva del servizio e dei singoli ausili.

Il numero totale degli interventi (manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, spostamenti/ritiri rottamazione, consulenze per supporto all'ufficio), viene indicativamente quantificato in circa 120 (centoventi) interventi da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale (dodici mesi). Il servizio inoltre è comprensivo dell'aggiornamento del file inventario. Il Comune fornirà l'elenco delle sedi presso cui dovranno essere eseguiti gli interventi; fornirà, altresì, il file inventario degli ausili assegnati agli alunni, che verosimilmente potrà risultare non completamente esaustivo e che, pertanto, dovrà essere aggiornato e implementato nel corso dell'esecuzione del servizio assegnato.

Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite al successivo punto 5.

2 - Importo

L'importo massimo di spesa preventivato per il servizio di cui al precedente punto 1, è pari ad **Euro 13.934,43**, I.V.A. 22% esclusa.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per l'esecuzione del servizio (come dettagliato al precedente punto 1) e di tutte le prestazioni richieste al successivo punto 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Il servizio sarà affidato "a corpo" e per una eventuale parte residuale "a misura" come meglio dettagliato nel seguito:

- in presenza di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, entro il 10%, degli interventi richiesti (120), l'importo offerto per l'esecuzione del servizio "a corpo", resterà invariato;
- in caso di richiesta di ulteriori interventi eccedenti l'aumento del 10% degli interventi previsti, il Comune corrisponderà un pagamento "a misura" degli interventi eccedenti, sulla base del prezzo unitario definito dal rapporto tra prezzo offerto e numero presunto di interventi richiesti al precedente punto 1;
- analogamente, in caso di diminuzione degli interventi oltre la soglia del 10 % degli interventi previsti, l'Impresa affidataria applicherà al Comune una riduzione del pagamento dovuto calcolata sul numero di interventi non effettuati fino alla concorrenza della soglia sopraindicata moltiplicato il valore unitario come sopra definito.

In relazione al presente servizio, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione del servizio, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3 – Durata del contratto

Il contratto avrà validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data della stipulazione dello stesso.

4 - Cauzione definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#). La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Impresa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia nei tempi e con le modalità richieste comporta la revoca dell'affidamento del servizio.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto fino eventualmente a zero, come segue:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire della riduzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e della documentazione, prescritta dalle norme vigenti, attestante il possesso di detti requisiti. Inoltre, l'Impresa dovrà presentare, contestualmente alla quietanza comprovante l'avvenuto versamento della cauzione definitiva, l'originale o la copia autenticata della certificazione attestante i requisiti che danno titolo alla riduzione della cauzione.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le Imprese raggruppate e ferma restando la responsabilità solidale tra dette Imprese.

5 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere eseguito come segue:

Le richieste di intervento saranno predisposte su apposito Modello (Allegato A) e inviate all'Impresa affidataria dall'Ufficio Sostegno alla Disabilità. L'Impresa dovrà intervenire entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, fatti salvi i casi particolarmente urgenti, specificatamente segnalati, il cui termine d'intervento è ridotto a 24 ore successive alla richiesta e dovrà informare l'Ufficio Sostegno alla Disabilità della chiusura di ogni singolo intervento. Il mancato rispetto dei tempi indicati determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo punto 9.

Gli standard qualitativi della riparazione dovranno attestarsi sempre e comunque sui massimi livelli di sicurezza.

Nel caso in cui non si ravveda la possibilità di ripristinare la piena funzionalità dell'ausilio, secondo le prescritte condizioni di sicurezza, l'Impresa affidataria dovrà predisporre una relazione tecnica ai fini della rottamazione.

Ove possibile, gli interventi di riparazione devono essere effettuati direttamente sul posto per ridurre i tempi di attesa e contenere i costi del servizio. Nel caso in cui l'intervento di riparazione/adeguamento dell'ausilio preveda tempi lunghi (oltre dieci giorni) derivanti, ad esempio, dal reperimento di uno o più pezzi di ricambio, l'Impresa affidataria è tenuta a fornire, compatibilmente con i bisogni dell'alunno interessato, un ausilio in comodato d'uso. Al termine della riparazione, l'Impresa affidataria dovrà effettuare la disinfezione e la verifica della funzionalità e perfetta efficienza dell'attrezzatura. La mancata esecuzione di quanto indicato comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 9.

Per quel che riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria su montascale e sollevatori l'Impresa affidataria dovrà rilasciare apposita relazione datata e firmata. La mancata presentazione della relazione e il rispetto della tempistica di intervento prevista all'art.1 comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 9.

6 - Garanzia

L'Impresa dovrà farsi carico di eventuali danni e/o malfunzionamenti causati agli ausili o a parti di essi durante l'esecuzione delle operazioni di assistenza tecnica.

7 - Obblighi dell'Impresa affidataria

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

E' fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria:

- effettuare il servizio in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio assegnato;

- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- provvedere, qualora il Comune evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione del servizio in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016;
- garantire il rispetto dei tempi di esecuzione del servizio stabiliti al precedente punto 5;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune di Genova od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione del servizio.

8 -Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, dovessero emergere delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa affidataria dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune di Genova od a terzi, saranno assunti dall'Impresa affidataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, accertata la regolare esecuzione del servizio attraverso le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

9 – Penali

In caso di esecuzione del servizio non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento, l'Impresa affidataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione. L'applicazione della penale sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penalità:

- € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata nel presente capitolato per gli interventi di manutenzione a far data dall'invio del modulo di richiesta dell'intervento;
- € 80,00 in caso di mancata esecuzione della pulizia e disinfezione degli ausili al termine dell'intervento di manutenzione/trasporto;
- € 100,00 per la mancata presentazione della relazione e rispetto della tempistica per gli interventi di manutenzione ordinaria (sollevatori, montascale).

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

10 – Pagamenti

L'Impresa affidataria dovrà inviare, a cadenza mensile ed a fronte del servizio regolarmente eseguito, la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il seguente **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto **CODICE UNIVOCO UFFICIO**, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) inserendo l'annotazione **obbligatoria “scissione dei pagamenti”**. La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determina l'irregolarità della fattura e, pertanto, il Comune restituirà detta fattura all'Impresa chiedendone la riemissione con tutti i dati obbligatori. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto sarà restituita all'Impresa affidataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova “... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...”. Inoltre “... sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento”; tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Comune dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto stabilito nel contratto.

11 - Stipulazione e spese inerenti il contratto

Il contratto, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. n. 145/2013, convertito con L. n. 9/2014 sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti il contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente Capitolato, sono a totale carico dell'Affidataria, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune.

12 –Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016.

13 - Foro competente

Per le eventuali controversie in ordine all'esecuzione della prestazione in oggetto è competente esclusivamente il Foro di Genova.

14 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura negoziata e della stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

 COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE SCUOLA, E POLITICHE GIOVANILI UFFICIO SOSTEGNO ALLA DISABILITA' RICHIESTA MANUTENZIONE AUSILI	Codice Data di emissione Revisione n. Pagina	mod_01 02/2016 00 1 di 1
---	---	---	-----------------------------------

COMUNE DI GENOVA Ufficio Sostegno alla disabilità	<u>ORDINE DI INTERVENTO</u>	
--	------------------------------------	--

Ordine n°		Esercizio finanziario:		Data:	
-----------	--	------------------------	--	-------	--

QUADRO 1 – PRESENTAZIONE RICHIESTA

<input type="checkbox"/> TRASPORTO	<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> ADEGUAMENTO	Urgente! Entro il:	
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

--

QUADRO 2 – DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE INIZIALE (Riservato all'ufficio)

Partenza da:	<input type="checkbox"/> Scuola sede	<input type="checkbox"/> Scuola succursale	<input type="checkbox"/> Centro estivo	<input type="checkbox"/> Magazzino
Grado	Istituto	Indirizzo	Telefono 1	Telefono 2
				Referente

QUADRO 3 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE (Riservato all'ufficio)

1						
2						
3						

QUADRO 4 – DATI RIASSUNTIVI DEL SERVIZIO (Riservato al gestore del servizio)

Data	Prestazione	Note	Firma Gestore	Firma Referente
Intervento chiuso:			Preventivo:	

Data	Prestazione	Note	Firma Gestore	Firma Referente
Intervento chiuso:			Preventivo:	

Data	Prestazione	Note	Firma Gestore	Firma Referente
Intervento chiuso:			Preventivo:	

Costo dell'intervento:	+ IVA
------------------------	-------